

## Circolare N.37/2020

### Oggetto: Regime MOSS commercio elettronico

A partire dal 01 luglio 2021 saranno introdotte importanti novità in tema di commercio elettronico. In particolare, con l'eliminazione delle soglie previste dagli stati membri e l'equiparazione del commercio elettronico indiretto a quello diretto, le cessioni di beni effettuate "elettronicamente" da soggetti stabiliti in Italia nei confronti di soggetti consumer stabiliti negli stati membri UE, è previsto che:

- fino alla soglia minima annua di **10.000 euro**, quale valore al netto dell'imposta, l'Iva si applicherà nel Paese dove è stabilito il **cedente** soggetto passivo dell'imposta;
- superata la soglia minima annua di **10.000 euro**, si applicherà, a partire da tale data, l'ordinario criterio impositivo basato sul luogo di destinazione dei beni.

Quindi, a decorrere dal 1° luglio 2021, al superamento del limite monetario di € 10.000, i cedenti, quali soggetti passivi d'imposta, potranno optare per:

- identificazione nello stato membro di destinazione;
- la registrazione al **Moss (Mini one Stop Shop)**.

In pratica, quindi, gli operatori commerciali dovranno necessariamente valutare se identificarsi in ciascun Paese ove effettuino cessioni per importi superiori a 10.000 euro all'anno, oppure se utilizzare il sistema del MOSS.

I soggetti registrati al regime speciale MOSS sono tenuti a presentare una dichiarazione Iva da trasmettere entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento anche in assenza di operazioni.